

**Legge regionale 06 settembre 2023, n. 22 (BUR n. 120/2023)
(Novellazione)**

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11 “SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO” IN MATERIA DI AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO CHE OPERI ESCLUSIVAMENTE IN MODALITÀ ON LINE

Art. 1 - Modifica all'articolo 37 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.

1. Alla lettera c) del comma 4 dell'[articolo 37](#) della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, dopo le parole: “*sede, principale o secondaria*” sono inserite le seguenti: “, *qualora l'agenzia di viaggio e turismo non operi esclusivamente in modalità on line*”.

Art. 2 - Modifica all'articolo 38 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.

1. Al comma 5 dell'[articolo 38](#) della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, dopo le parole: “*comunicazione di cui al comma 4.*” sono inserite le seguenti: “*Nel caso di agenzia di viaggio e turismo che operi esclusivamente in modalità on line, il titolare della stessa è tenuto all'obbligo di pubblicare quanto previsto dai commi 1 e 2 sul proprio sito.*”

Art. 3 - Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.

1. Alla lettera h) del comma 3 dell'[articolo 49](#) della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, dopo le parole: “*comunicazione di apertura di sede secondaria di agenzia di viaggio e turismo, ai sensi del comma 11 dell'articolo 34 e del comma 5 dell'articolo 38*” sono aggiunte le seguenti: “*o nel caso di agenzia di viaggio e turismo che operi esclusivamente in modalità on line che non pubblichi quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 38 sul proprio sito.*”

2. Dopo il comma 6 dell'[articolo 49](#) della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, è inserito il seguente:
omissis ⁽¹⁾

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 5 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

1() Testo riportato dopo il comma 6 dell'art. 49 legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.